



Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 4246 del 23/12/2019

Proposta n. SERVSOI 6601/2019

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE COMUNITÀ ALLOGGIO E CASA FAMIGLIA PER PORTATORI DI HANDICAP DENOMINATA CASSETTE ROSA. PROROGA TECNICA IN FAVORE DELL'AGGIUDICATARIA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE CIG: ZA52985971

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

propone l'adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del procedimento svolto:

PREMESSO CHE ai sensi dell'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 –Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165);

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 64 del 16/10/2019 con il quale è stato conferito all'odierno disponente l'incarico di Dirigente ad interim del IV Settore, fino all'insediamento del dirigente titolare cui conferire l'incarico;

VISTO e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

RICHIAMATI

- La L.R. 22/86 *Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*;
- Il Nomenclatore, già approvato, strumento che propone un linguaggio comune utilizzabile dai programmatori e dagli operatori, finalizzato anche a facilitare l'identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionale;
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della medesima legge,

adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

- *il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;*

DATO ATTO CHE nel rispetto delle indicazioni normative di cui ai precedenti punti, in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, il Comune di Trapani ha attivato da tempo, un servizio, ampiamente e positivamente sperimentato, di inserimento dei soggetti portatori di handicap psichico, che hanno già concluso un percorso terapeutico in CTA, presso idonee strutture o anche presso le strutture di proprietà comunale, all'uopo realizzate - giusto finanziamento regionale e debitamente attrezzate, denominate "Comunità Alloggio e Casa Famiglia per portatori di handicap" con sede a Trapani nella via La Grutta;

ATTESO CHE l'affidamento della gestione delle strutture di proprietà comunale, configura un risparmio per l'Amministrazione che comunque, è chiamata a garantire per legge, il ricovero dei disabili psichici in comunità alloggio dedicate, in quanto le tariffe corrisposte al gestore per detto servizio, sono inferiori a quelle che, in base al tariffario regionale ex DPRS del 04.06.1996 pubblicato in GURS n.40 del 10.08.1996, vengono corrisposte ad altre strutture private convenzionate che offrono lo stesso servizio;

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n 2572 del 21/08/19 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione della struttura di proprietà comunale Comunità Alloggio e Casa Famiglia per portatori di handicap "Casette Rosa", per un periodo di mesi 2 (due) in continuità con il precedente affidamento conclusosi il 31.08.2019 - giusta art. 36 comma 2 Lett A del D.lgs n.50/2016 e SS.MM. con invito a produrre RDO MEPA a più operatori economici e secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo al ribasso previsto dall'art. 95 comma 3, del d. lgs 50/16;

- con D.D. n. 2604 del 29/08/19 espletate le procedure di gara, il servizio di gestione della struttura di proprietà comunale Comunità Alloggio e Casa Famiglia per portatori di handicap "Casette Rosa", è stato aggiudicato alla Soc Coop. Soc Badia Grande, per mesi due a far data dalle ore 24.00 del 31/08/19, in continuità con il precedente appalto conclusosi il 31/08/19 e che pertanto il servizio si concluderà il 31.12.2019;

DATO ATTO CHE

- con D.D. n.4069 del 16/12/19 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/16 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto rientrante nella previsione di cui all'art.35 comma 1 lett d) del D. lgs 50/16 con formulazione di Richiesta di Offerta (RDO) con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. art. 36 comma 6 d.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione della struttura di proprietà comunale comunità alloggio per portatori di handicap "Casette Rosa", per un periodo di mesi 18 (diciotto);

RICHIAMATO l'art 106 comma 11 del D. lgs n.50/2016 che recita : *la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso d'esecuzione se è prevista dal bando e dai documenti di gara una opzione di proroga..... limitatamente al....tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il*

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

CONSIDERATO che nelle more che vengano espletate le procedure di gara indetta con l'anzidetta D.D. n.4069 del 16/12/19 e venga individuato il nuovo aggiudicatario di detto servizio, si rende necessario, *ai sensi dell'art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016*, prorogare la durata contrattuale per ulteriori mesi 4, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

SPECIFICATO CHE

la proroga tecnica del contratto trova fondamento:

- Nella natura e *nell'identità dell'oggetto contrattuale* che rimane invariato che nelle fattispecie si sostanzia nella garanzia di prosecuzione (nelle more che vengano concluse le procedure di gara indetta con D.D. n.4069 del 16/12/19 di un servizio di assistenza di tipo residenziale, in favore di soggetti portatori di disabilità psichica senza alterare l'equilibrio e la stabilità dagli stessi oltre che nell'opportunità di mantenere operativa la struttura attrezzata e corredata che, ubicata nel quartiere Fontanelle Sud, ove non utilizzata, sarebbe facilmente oggetto di atti vandalici e/o occupazioni illecite;
- Nell'evidenza di *pubblico interesse*, in quanto il servizio reso ad oggi dall'Aggiudicataria è stato svolto con puntualità e precisione e fin qui senza contestazioni;
- Nella *convenienza economica* che deriva dal ribasso offerto dalla cooperativa Badia Grande (l'importo di aggiudicazione pari € 25.398,31 oltre IVA al 5% pari ad € 1.269,91 per un totale di euro 26.668,22) sull'importo posto a base d'asta (€ 28.571,43 oltre ad iva del 5% per un importo complessivo previsto di € 30.000,00), oltre che al risparmio per l'Amministrazione, rispetto a un inserimento in altre comunità a cui dovrebbe corrispondere il compenso fisso mensile e la retta giornaliera per come previsti dalla Regione Siciliana;
- Per la concomitanza degli elementi di riferimento e cioè il pubblico interesse e la convenienza economica, si ritiene necessario poter procedere con l'opzione di proroga in favore della stessa ditta aggiudicataria Soc. Coop. Sociale Badia Grande, per come stabilito nei documenti di gara, per un ulteriore periodo di mesi quattro (4) a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e fino al 30/04/2020, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente appalto;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di C.C n°101 del 16/09/2019 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021;
- con deliberazione di C.C n°103 del 16/09/2019 è stato approvato Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione della G. M. n°325 del 27/09/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2019/2021;

VISTI

- Gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, che attribuisce ai Comuni le funzioni per assicurare l'assistenza ai minorati psico-fisici;
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ;
- la L.R. 22/86 *Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*;

- Il Nomenclatore, già approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 29/10/2009 e recentemente aggiornato, strumento che propone un linguaggio comune utilizzabile dai programmatori e dagli operatori, finalizzato anche a facilitare l'identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionale.

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

- il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;

la L. n. 33/2017 e il D.Lgs. 147/2017;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione si attesta sia che non sussistono elementi ostativi all'adozione del presente provvedimento sia la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) PRENDERE ATTO CHE:

- la scadenza dell'attuale appalto, di cui risulta già aggiudicataria la Soc Coop Soc Badia Grande, a cui con D.D. n.3298 del 29/10/19 è stata già applicata l'opzione di rinnovo fino al 31/12/2019 è ormai prossima;
- con D.D. n.4069 del 16/12/19 è stata indetta nuova procedura di gara e che quest'ultima non risulta attualmente conclusa;
- attualmente nella struttura sono presenti n. 9 ospiti ai quali va garantita l'assistenza continuativa stante che non è ipotizzabile il rientro nelle rispettive famiglie in quanto queste ultime non esistenti o valutate non adeguate dai servizi sociali professionali;
- la possibilità di prevedere il loro inserimento in altra/e struttura/e simile/i non comunali, iscritte all'albo regionale ex art.26 della l.r. n.22/86 e già convenzionate con il Comune e aventi disponibilità di posti in accoglienza, potrebbe comportare possibili refluenze negative nell'utenza che, proprio per la particolare condizione di debolezza psichica, potrebbe subire disorientamento all'atto del trasferimento, seppur temporaneo, in altra struttura;
- il mantenimento dei pazienti nella struttura di proprietà comunale, comporta un risparmio di spesa per l'Amministrazione, che con l'inserimento in altre comunità

dovrebbe corrispondere il compenso fisso mensile e la retta giornaliera per come previsti dalla Regione Siciliana;

2) DI AVVALERSI dell'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016, del contratto stipulato con la Soc.Coop. Badia Grande quale ente aggiudicatario all'esito della procedura indetta con la D.D. n 2572 del 21/08/19, per le ragioni esplicitate in premessa e qui integralmente riportate;

3) DI PROROGARE, per effetto, ai sensi dell'art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016, la durata contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, del contratto di appalto per la gestione della struttura di proprietà comunale Comunità Alloggio e Casa Famiglia per portatori di handicap CIG:ZA52985971 per un ulteriore periodo di mesi quattro (4) a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e fino al 30/04/2020, nelle more che vengano ultimate le procedure di gara di cui alla D.D. n.4069 del 16/12/19, specificando che il presente affidamento potrà avere cessazione anticipata qualora si addivenga alla aggiudicazione al nuovo contraente prima del termine previsto del 30/04/2020;

4) DI SPECIFICARE che la proroga della scadenza contrattuale discende:

- dalla natura e *nell'identità dell'oggetto contrattuale* che rimane invariato che nelle fattispecie si sostanzia nella garanzia di prosecuzione (nelle more che vengano concluse le procedure di gara indetta con D.D. n.4069 del 16/12/19) di un servizio di assistenza di tipo residenziale in favore di soggetti portatori di disabilità psichica senza alterare l'equilibrio e la stabilità dagli stessi oltre che nell'opportunità di mantenere operativa la struttura attrezzata e corredata che, ubicata nel quartiere Fontanelle Sud, ove non utilizzata, sarebbe facilmente oggetto di atti vandalici e/o occupazioni illecite;
- dall'evidenza di *pubblico interesse*, in quanto il servizio reso ad oggi dall'Aggiudicataria è stato svolto con puntualità e precisione e fin qui senza contestazioni;
- dalla *convenienza economica* che deriva dal ribasso offerto dalla cooperativa Badia Grande (l'importo di aggiudicazione pari € 25.398,31 oltre IVA al 5% pari ad € 1.269,91 per un totale di euro 26.668,22) sull'importo posto a base d'asta (€ 28.571,43 oltre ad iva del 5% per un importo complessivo previsto di € 30.000,00), oltre che al risparmio conseguente ai costi e ai tempi derivanti dall'avvio di nuova procedura di gara;

5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **53.336,44** alla Missione 12 Programma 02 Titolo 1 – Cod U.1.03.02.15.008, della spesa del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di C.C. n.103 del 19/09/19, in corrispondenza del Cap.28661/20 denominato “*Inserimento soggetti portatori di handicap in comunità alloggio e strutture residenziali*” del PEG finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2020, adottato con deliberazione della G. M n.325 del 27/09/19;

6) DI RISERVARSI di prorogare ulteriormente il contratto di appalto per la gestione della struttura di proprietà comunale Comunità Alloggio e Casa Famiglia per portatori di handicap qualora alla scadenza della proroga tecnica autorizzata con il presente atto non siano ancora state ultimate le procedure di gara indetta con D.D.n.4069 del 16/12/19;

7) DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;

8) DARE ATTO che la spesa impegnata di cui al punto 5, sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2020;

9) STABILIRE che si procederà al pagamento delle spettanze dovute alla cooperativa Badia Grande, con disposizioni dirigenziali su presentazione di regolari fatture;

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Candela

Il Funzionario
GANDOLFO FRANCESCO PAOLO

IL DIRIGENTE

Esaminata la proposta su riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

D E T E R M I N A

- 1) Di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione:
 - giusta direttiva del Segretario Generale prot.n.35001 del 08/04/2016 è redatta in sola modalità elettronica;
 - va pubblicata autonomamente all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché per estratto sul sito internet di questo Ente a cura del responsabile del procedimento;
 - l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai commi 1 dell'art.10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n.29 del 01/03/2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 23/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente



GUARANO FRANCESCO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 23/12/2019